

REGIONE DEL VENETO



ULSS4
VENETO ORIENTALE

PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA SINTEL PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI “ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO DIALISI, AMBULATORI E DAY SURGERY- 2^ FASE” DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN DONA’ DI PIAVE (VE) – VIA N. SAURO N. 25.

CIG: 8026912155 – CUP: I73D17000850001

DISCIPLINARE DI GARA

DISCIPLINARE DI GARA	2
1. PREMESSE	2
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	4
2.1 Documenti di gara.....	4
2.2 Chiarimenti E COMUNICAZIONI.....	4
3. OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO.....	6
Lavorazioni.....	6
4. TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	7
5. OGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	7
6. REQUISITI GENERALI.....	9
6.1 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	9
6.2 Requisiti di idoneità	9
6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria E TECNICO ORGANIZZATIVA	10
7. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 10	
8. INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	13
9. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	13
10. AVVALIMENTO.....	14
11. SUBAPPALTO.....	17
12. GARANZIA PROVVISORIA	17
13. SOPRALLUOGO	20
14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	21
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	22
16. SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
17. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24
18. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	32
19. RIEPILOGO DELL'OFFERTA (STEP 4) E INVIO OFFERTA (STEP 5)	33
20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	35
21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED OFFERTA ECONOMICA	35
22. CALCOLO E VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	36
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	39
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – DIRITTO DI ACCESSO.....	39
26. ALLEGATI	40

1. PREMESSE

Con deliberazione del Direttore Generale n. 842 del 06/09/2019 questa Amministrazione ha indetto una procedura di gara per l'affidamento dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE

DI “ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO DIALISI, AMBULATORI E DAY SURGERY- 2^ FASE” DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN DONA' DI PIAVE (VE) – VIA N. SAURO N. 25.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ex art 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” (in seguito: Codice) e con applicazione del criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95 del Codice, previa approvazione della documentazione amministrativa presentata, con applicazione di quanto prescritto dall’art. 97, comma 8 del predetto decreto che recita testualmente: *“Per i lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all’art. 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando l’esclusione dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci”*.

La presente procedura si svolgerà, attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico di proprietà dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (di seguito ARCA) della Regione Lombardia, denominato “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel), il cui accesso è consentito dall’apposito link <https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/>, mediante il quale verranno gestite tutte le fasi di gara, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Pertanto poiché l'intera procedura sarà svolta avvalendosi della predetta piattaforma telematica per l'e-Procurement, gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara, dovranno registrarsi e qualificarsi nella piattaforma per l’ Azienda U.I.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”.

Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono contenute nel Documento “Modalità tecniche utilizzo” della Piattaforma Sintel”, disponibile al seguente link:

<http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali>

dove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma di comunicazione da utilizzare per la presente procedura.

La documentazione di gara in formato elettronico è disponibile:

sul sito internet dell’ Azienda U.I.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”: www.aulss4.veneto.it;

sul sito <http://www.arca.regione.lombardia.it> (ARCA –Regione Lombardia -Sistema di intermediazione telematica).

ed il Progetto in formato elettronico e firmato digitalmente è disponibile al seguente indirizzo:

http://www.aulss4.veneto.it/sites/default/files/st/20190911_qHcvYENxSV8IKsQm72ucQ1htvCR1iNg53k6U9gn072vqKVZH/20190911_progetto_esecutivo.zip

Il bando di gara è stato pubblicato:

- sul sito internet dell' Azienda U.I.s.s. n. 4 "Veneto Orientale": www.aulss4.veneto.it ;
- sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
<http://www.serviziocontrattipubblici.it>;
- Nella GURI;

La stessa è stata firmata digitalmente dal Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda U.I.s.s. n. 4 "Veneto Orientale".

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.lgs 82/2005, disponibile sul sito <http://www.agid.gov.it>.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di San Donà (VE). [Codice ISTAT 027033]

Trattasi dei lavori di "Adeguamento del Servizio Dialisi, Ambulatori e Day Surgery – 2^a fase" del presidio ospedaliero di San Donà di Piave, via N. Sauro n. 25 di proprietà Azienda U.I.s.s. n. 4 "Veneto Orientale";

CIG: 8026912155 – CUP: I73D17000850001

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Francesco Baradello, direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Progetto esecutivo dei lavori predisposto ai sensi degli artt. 23, commi 7 e 8 del Codice, che comprende gli elaborati indicati nell'elenco allegato n. 3;
- Disciplinare di gara e relativi allegati;
- Bando di gara;
- Schema di contratto, allegato al progetto esecutivo;

2.2 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzione "*Comunicazioni della procedura*" presente sulla piattaforma Sintel, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

In tal senso farà fede la data di ricezione della comunicazione a SinTel.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno pubblicate in forma anonima sia all'indirizzo internet :<https://www.aulss4.veneto.it/bandi-di-gara/bandi-di-lavori>, sia utilizzando l'apposito spazio sulla piattaforma, entro e non oltre il termine di almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste dovranno riportare **l'oggetto della gara** seguito dalla dicitura: **“Richiesta chiarimenti”**.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, il loro indirizzo PEC.

In generale tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'Azienda e gli offerenti avverranno, ai sensi del Codice dei contratti, a mezzo di strumenti elettronici.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono attraverso il canale *“Comunicazioni procedura”* presente sulla Piattaforma Sintel di Arca Lombardia e/o tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo dichiarato nella fase di Registrazione al Sistema.

L'Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni mediante comunicazione sintetica nel rispetto dei tempi e con le modalità previsti dalle leggi vigenti.

I concorrenti potranno estrarre i documenti di gara direttamente dalla piattaforma Sintel.

In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, l'Azienda non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, l'Azienda si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo e-mail.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo del sistema, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante. Diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge sopra indicate.

È onere dei concorrenti visitare la piattaforma SinTel prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative.

3. OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche.

Il valore stimato dell'appalto dei lavori, ai sensi dell'art. 35, comma 16, del Codice, calcolato tenendo conto di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente indicati nel Capitolato speciale d'appalto (CSA), è di euro 1.791.808,98 di cui euro 44.068,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

I lavori previsti nel progetto sono i seguenti:

Lavorazioni				Lavorazioni	Costi della sicurezza	Totale
	Categoria ex allegato A) AL D.P.R. 207/2010					
1	“Impianti tecnologici”	“Prevalente”	OG11 classe III bis	1.008.445,110	25.427,58	1.033.872,69
2	” “Edifici civili e industriali”	“Scorporabile”	OG1 classe III	739.295,22	18.641,07	757.936,29
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI				1.747.740,33	44.068,65	1.791.808,98

Ai sensi del disposto dell'articolo 105 del Codice i lavori sopra descritti sono subappaltabili nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto ad impresa in possesso di qualificazione SOA per gli importi esposti e i lavori scorporabili appartenenti a categorie a qualificazione obbligatoria di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo del contratto e superiore a 150.000 euro.

I lavori rientrano nella categoria “OG11” - Edifici civili e industriali ” classifica III-BIS – fino a per 1.500.000,00 euro.

Per le lavorazioni in OG11 bis non è ammesso l'avvalimento, in quanto il loro valore supera il dieci per cento dell'importo totale dei lavori.

Le parti di lavoro di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto e superiori a 150.000 euro sono indicate al punto 2 della tabella.

Tali parti di lavoro sono tutte eseguibili dall'appaltatore solo se è in possesso di qualificazione SOA per gli importi e le categorie indicati;

Sono altresì subappaltabili nella misura massima del 40% dell'importo complessivo del contratto ad impresa in possesso di qualificazione SOA per gli importi e le categorie indicati;

L'importo a base di gara, al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, soggetto a ribasso, ammonta ad € 1.747.740,33.

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari ad euro 44.068,65 al netto di iva e **non è soggetto a ribasso.**

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato in euro 494.435,80.

L'appalto è finanziato mediante l'assegnazione di contributi regionali vincolati e fondi propri dell'Azienda.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento del Prezzario regionale dei Lavori Pubblici 2013 approvato con DGRV n. 86 del 27 gennaio 2015, eventualmente corretti in funzione delle attuali condizioni di mercato.

Il corrispettivo dei lavori sarà interamente determinato "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice.

Le modalità di determinazione del corrispettivo sono indicate agli artt. 24 e seguenti del CSA.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 18 del Codice, è prevista un'anticipazione del prezzo del contratto secondo le modalità previste dal citato articolo.

4. TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Tutte le opere appaltate, dovranno essere completamente ultimate nel termine di 280 (duecentottanta) giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

5. OGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

1) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

2) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

3) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

6.1 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass, in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ

1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA

1. Attestazione, rilasciata da Società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del DPR 207/2010 (Regolamento) la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

Per le lavorazioni in OG11 bis non è ammesso l'avvalimento, in quanto il loro valore supera il dieci per cento dell'importo totale dei lavori.

N.B.: Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

2. Poiché per il presente appalto è richiesta la classifica III-BIS, per partecipare alla gara gli operatori economici **devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati.** Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

7. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d) (*raggruppamenti temporanei*), lett. e) (*consorzi ordinari*), lett. f) (*aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete*) e lett. g) (*GEIE*) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- ✓ **Requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al paragrafo 7.1 lett. a) deve essere posseduto da
 - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

- ✓ **Requisito relativo all' iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al paragrafo 7.1 – lett. b):

deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete.

- ✓ **Requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA di cui al precedente paragrafo 7.2):**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.8 del D.Lgs: n.50/2016 e s.m.i., per i **raggruppamenti temporanei** di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i **consorzi ordinari** di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) (**aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**) e g) (**GEIE**) del Codice di **TIPO ORIZZONTALE** i requisiti di qualificazione richiesti nel Bando e nel presente Disciplinare di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata o aggregata nella misura minima del **40% (quaranta per cento)** e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del **10% (dieci per cento)**.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per i **raggruppamenti temporanei** di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) (**aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**) e g) (**GEIE**) del Codice di **TIPO**

VERTICALE, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

Per i **raggruppamenti temporanei** di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i **consorzi ordinari** di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) (**aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**) e g) (**GEIE**) del Codice di **TIPO MISTO**: consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo della categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell'importo e le altre per il 10 per cento, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.

N.B.:

Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, e Geie di cui all' art. 45, c. 2, lett. d), e), g), nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all' art. 45 , c. 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

Si precisa che, a fronte del corretto possesso da parte dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari o degli altri soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) e g) dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara, eventuali errori nella suddivisione delle quote di esecuzione dei lavori commessi in sede di gara potranno essere regolarizzati tramite soccorso istruttorio.

Imprese Cooptate di cui all'art. 92 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono

raggruppare altre imprese (**imprese cooptate**) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare di Gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa nonché dell'offerta tecnica e dell'offerta economica richieste dal presente Disciplinare di Gara, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei.

8. INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all' art. 45 comma 2, lett. b) (consorzi di cooperative e imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- ✓ Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al paragrafo 7.1 – lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
- ✓ Il requisito relativo all' iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al paragrafo 7.1 – lett. b) deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice.
- ✓ Il requisito del possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 7.2 deve essere posseduto:
 - per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, secondo quanto prescritto dalla ed in particolare dall'art. 47 del Codice.

9. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale avviene, ai sensi dell'art. 216, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi -

Avcpass – accesso riservato all'operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.

La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali.

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)" di cui alla Parte II^a del D.G.U.E. "*Documento di Gara Unico Europeo*" (Allegato n. 2), dichiarando la volontà di ricorrere all'avvalimento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.89, c., l'operatore economico che ricorre all'avvalimento dovrà, inoltre, produrre la seguente documentazione:

1. **originale o copia conforme del contratto di avvalimento** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, ai sensi dell'art. 89 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

NB: Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, "si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente" o "si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto". Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

2. **Copia dell'attestazione SOA** dell'impresa ausiliaria, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.
3. **Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000** dall'impresa ausiliaria, con cui la stessa:
 - a) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
 - b) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
4. **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo"**, da presentarsi distintamente anche per l'impresa ausiliaria, sottoscritto digitalmente dalla stessa, compilato con riferimento alle seguenti parti del documento:
 - **Parte II** "Informazioni sull'operatore economico":
 - **Sezione A** "Informazioni sull'operatore economico"
 - **Sezione B** "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico";
 - **Parte III** "Motivi di Esclusione" - Tutte le sezioni;

- **Parte IV** “Criteri di selezione”

- **Sezione A** “Idoneità”:

Punto 1 - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese;

- **Parte VI** “Dichiarazioni finali”

5. “**Sezione riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**” presente in calce al Modulo Allegato n. 2) “Dichiarazione Integrativa”

6. **PASSOE** dell’ausiliaria.

I documenti devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell’impresa ausiliaria.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’affidamento posto a base di gara. (art.89, comma 5);
- non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (art.89, comma 7);
- non è consentito che l’impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art.89, comma 8);
- la stazione appaltante effettuerà, in corso di esecuzione, le verifiche circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’affidamento. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento, pena la risoluzione del contratto d’appalto (art.89, comma 9);
- la stazione appaltante trasmette all’Autorità tutte le dichiarazioni di avalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art. 89, comma 9) pena la risoluzione del contratto d’appalto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 c.12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, c.13 del citato decreto.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il seggio di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.2), al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

11. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Le condizioni necessarie alla autorizzazione del subappalto sono indicate all'art. 105 comma 4 del Codice .

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente **di importo pari ad €. 35.836,18**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso "Servizio Tesoreria dell'Azienda U.I.s.s. n. 4 "Veneto Orientale" versato sul conto corrente IBAN: IT49J0306902126100000046053, specificando nella causale di versamento l'oggetto della procedura di gara;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla

gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*";
- 4) avere validità per *180 giorni* dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo all'area interessata dai lavori nel presidio ospedaliero di San Donà di Piave (VE) via N. Sauro n. 25 (Ve) è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

L'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, presso la Sede Direzionale dell'Azienda U.I.s.s. n. 4 "Veneto Orientale", P.zza De Gasperi, n. 5 – 30027 San Donà di Piave (VE) è l'unità operativa a cui rivolgersi, previo appuntamento, per l'effettuazione della presa visione dei luoghi. A tal proposito, si dovrà contattare la segreteria, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, ai seguenti recapiti telefonici: 0421/228000 – 8047 – 8102.

La richiesta di sopralluogo dovrà essere effettuata alla segreteria almeno entro 15 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: servizi.tecnici@aulss4.veneto.it.

Si evidenzia che i sopralluoghi potranno essere effettuati solo nelle giornate stabilite: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 – dalle ore 14:00 alle ore 17:30 del lunedì e del giovedì e comunque avranno termine 5 giorni prima dalla data di presentazione delle offerte.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante della ditta partecipante, da un direttore tecnico o da un soggetto diverso, purché munito di procura notarile o altro atto di delega scritto, firmato dal titolare/legale rappresentante della ditta medesima.

La stazione appaltante rilascerà un'attestazione di avvenuto sopralluogo, come da modello di "Dichiarazione di presa visione dei luoghi", allegato al presente documento.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico/delegato di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico/delegato di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad **euro 140,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. Delibera 19 dicembre 2018, n. 1174, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla presente gara nonché l'offerta economica devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma telematica di e-Procurement **SINTEL**.

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 18:00 DEL 04/11/2019

pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Non saranno ritenute valide e accettate offerte cartacee o offerte ricevute senza l'utilizzo della piattaforma SINTEL. L'operatore economico registrato a SINTEL accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

una "**busta telematica**" contenente la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**;

una "**busta telematica**" contenente l' **OFFERTA ECONOMICA**.

Dovrà presentare entro i termini indicati sopra indicati la propria offerta collegandosi al sito internet www.arca.regione.lombardia.it, accedendo alla piattaforma "Sintel" ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si veda a riguardo la sezione Guide e "Guide e manuali operatore economico" con particolare riguardo al "Manuale di supporto all'utilizzo di SINTEL per Operatori Economici – partecipazione alla gara" reperibili al seguente link:

<http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali>.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla Stazione Appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nel *Manuale di partecipazione alla gara*) componenti il percorso guidato "*Invia offerta*".

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "*Invia offerta*" in SINTEL per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "*Salva*" consente di interrompere il percorso "*Invia offerta*" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di controllare attentamente in particolare lo *step 5 "Riepilogo"* del percorso "*Invia offerta*", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica **devono essere sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta per ulteriori 180 giorni e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

N.B.) Come precisato nel documento *Manuale di supporto all'utilizzo di Sintel per operatori economici – PARTECIPAZIONE ALLE GARE* –, in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "*Invia offerta*", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente) la stessa non deve essere firmata digitalmente ma vanno firmati i singoli documenti.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al **primo step** del percorso guidata “*Invia offerta*” l'operatore economico dovrà inserire la seguente documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.

La busta telematica contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Sono state create due buste per la documentazione amministrativa per mettere a disposizione degli operatori economici dello spazio aggiuntivo nel caso in cui la documentazione risultasse troppo pesante.

17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo da € 16,00 “preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato 1 - “Domanda di partecipazione” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in **RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE**, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di **consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile** di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per facilitare la compilazione della domanda di partecipazione il Modello **Allegato n. 1 “Domanda di partecipazione”** è articolato nelle seguenti Sezioni:

Sezione 1/A da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di impresa singola (imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative - art. 45, c.2, lett.a del Codice).

Sezione 1/B da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e Consorzi di imprese artigiane (art. 45, c.2, lett. b del Codice) nonché di Consorzi stabili (art. 45, c.2, lett.c del Codice)

Sezione 1/C da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei (art. 45, c.2, lett.d del Codice) di Consorzi ordinari (art. 45, c.2, lett.e del Codice) e di G.E.I.E. (art. 45, c.2, lett.g del Codice)

Sezione 1/D da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, c.2, lett.f del Codice)

Sezione 1/E da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione della/e impresa/e concorrente/i con una o più imprese cooptate

MODALITA’ DI SOTTOCRIZIONE DELLA DOMANDA

La domanda **deve essere sottoscritta digitalmente:**

- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- ✓ nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- ✓ nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
- ✓ nel caso di partecipazione con una o più imprese cooptate di cui all'art. 92 del DPR 207/2010, la domanda è sottoscritta digitalmente anche dalla/e impresa/e cooptata/e.

Il concorrente allega:

copia scansionata della procura, nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta da un procuratore dotato di poteri di firma

NB:

Ai fini dell'assolvimento della marca da bollo, l'operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che contenga il nome della procedura, nonché i riferimenti dell'operatore economico stesso (denominazione e ragione

sociale). L'operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio. In alternativa, l'operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la ricevuta di pagamento del bollo che costituisce la "marca da bollo digitale".

17.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Ai sensi, di quanto previsto dall'art. 85, comma 1 del Codice e in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, a far data dal 18/04/2018 il DGUE va compilato esclusivamente in forma elettronica, sottoscritto digitalmente e inserito nella Busta telematica contenente la "Documentazione amministrativa".

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> 2 - secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Per facilitare la compilazione del DGUE si precisa che:

SEZIONE A:

- ✓ oltre all'indirizzo E-mail l'operatore economico dovrà indicare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC);
- ✓ l'operatore economico dovrà specificare se è una microimpresa oppure una piccola o media impresa;
- ✓ la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato;
- ✓ le informazioni relative all'iscrizione dell'operatore economico relative a CCIAA e Albo società cooperative vanno indicate nella successiva Parte III[^] del DGUE;
- ✓ l'operatore economico dovrà indicare la qualificazione SOA posseduta (categoria e classifica richiesta per la partecipazione alla presente gara, Organismo certificatore, data rilascio e data di scadenza);
- ✓ l'operatore economico dovrà indicare se partecipa alla procedura d'appalto insieme ad altri
Deve essere compilata in caso di:
 - partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie
 - partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili

In caso di partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie.

- a. si deve indicare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di imprese di cui all'art. 45 c. 2 lett. d), e), f) e g) del Codice (mandataria, mandante...);
- b. si devono indicare gli altri operatori economici con cui si partecipa (che essendo concorrenti devono presentare tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare)

Inoltre l'operatore economico per ciascuna impresa partecipante in raggruppamento, dovrà allegare:

- DGUE in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dall'impresa partecipante in raggruppamento, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
- PASSOE dell'impresa partecipante in raggruppamento.

In caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili.

- a) si deve dichiarare che l'operatore economico partecipa alla procedura d'appalto insieme ad altri
- b) si deve indicare la/le consorziata/e indicata/e per l'esecuzione dei lavori

Inoltre il Consorzio, per ciascuna impresa consorziata, dovrà allegare:

- DGUE in formato elettronico, sottoscritto dall'impresa consorziata, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
- PASSOE dell'impresa consorziata;

SEZIONE B

Deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza, che presenta l'offerta per l'operatore economico.

SEZIONE C

Deve essere compilata in caso di ricorso all'istituto dell'AVVALIMENTO.

In caso di ricorso all'istituto dell'AVVALIMENTO

- ✓ si deve dichiarare che l'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione;
- ✓ il concorrente, per ciascuna ausiliaria, dovrà allegare la documentazione indicata al precedente paragrafo 8).

SEZIONE D

Deve essere compilata nel caso in cui l'offerente intenda affidare determinate attività in SUBAPPALTO II concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale sull'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D). In particolare la Parte III^A deve essere compilata a cura del concorrente offerente per le parti applicabili

SEZIONE A

Le dichiarazioni di cui alla Sezione. A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 1, del Codice. Pertanto le relative dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste sui soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall'art. 80, comma 3, del Codice, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante (data della condanna, motivo, chi è stato condannato, eventuale durata del periodo di esclusione, eventuali misure di autodisciplina, eventuale banca dati dove sono disponibili le informazioni). Le suddette informazioni possono essere inoltre integrate con documenti separati redatti a cura del concorrente.

SEZIONE B

Le dichiarazioni di cui alla Sezione B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 4 del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alle tasse.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste (Paese interessato, importo, in che modo è stata accertata l'inottemperanza, eventuale durata del periodo di esclusione, ecc...) nonché le eventuali misure di autodisciplina adottate.

SEZIONE C

Le dichiarazioni di cui alla Sezione C devono ritenersi uniformate:

- alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lett. a), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lett. b), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento all'eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all'art. 110, comma 3, lett. a), del

Codice nonché all'eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lett. b), del Codice.

- qualora vi siano ipotesi che possono rientrare nella previsione dell'art. 80, comma 5, lett. c) (gravi illeciti professionali), le dichiarazioni rese tramite il DGUE possono essere integrate – su documento separato redatto e sottoscritto digitalmente a cura del concorrente – con ogni informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste.

SEZIONE D

Nella Sezione D, invece, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, oltre a quanto sopra indicato quale integrazione delle dichiarazioni rese tramite il DGUE, devono ritenersi espressamente comprese ed integralmente riportate in tale sezione anche:

- ✓ l'art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al Codice delle Leggi Antimafia: per tale dichiarazione è necessario indicare il riferimento ai soggetti previsti dal citato Codice (D.Lgs. 159/2011);
- ✓ l'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alle lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m);
- ✓ l'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

SEZIONE A

In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui paragrafo 7.1 del presente disciplinare;

- ✓ estremi Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato
- ✓ nel caso di società cooperative, estremi iscrizione nell' Albo delle società cooperative.

La **SEZIONE B** (relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria) e la **SEZIONE C** (relativa al possesso dei requisiti di capacità professionale e tecnica) non devono essere compilate in quanto per la partecipazione alla presente gara il possesso dei suddetti requisiti è dimostrato con il possesso dell'attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate all'importo dell'appalto (da dichiararsi nella **Sezione A** del DGUE).

SEZIONE D

In tale sezione deve essere dichiarato l'eventuale possesso dei requisiti relativi ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale ai fini di cui al paragrafo 12 del presente Disciplinare.

Parte VI – dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE in forma elettronica deve essere presentato:

- ✓ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- ✓ nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- ✓ nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- ✓ nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dall'impresa ausiliata e dalla/e impresa/e ausiliarie.

17.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Ciascun concorrente renderà le dichiarazioni di cui al modello allegato "Dichiarazione integrativa DGUE", ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
2. documento attestante la **GARANZIA PROVVISORIA** in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante, con dichiarazione di

impegno firmata digitalmente di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria;

- ricevuta di pagamento del **CONTRIBUTO** a favore dell'ANAC;
- DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO** (modello di "Dichiarazione di presa visione dei luoghi", debitamente compilato e sottoscritto).

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice.

- copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- (Solo in caso di avvalimento)**

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere prodotti tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel precedente paragrafo 8) del presente Disciplinare di Gara.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Al **terzo step** del percorso guidato "*Invia offerta*" l'operatore economico dovrà indicare la propria offerta economica corredata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dall'indicazione degli oneri aziendali della sicurezza e del costo della manodopera (in cifre e in lettere);

Pertanto l'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà:

- indicare a Sistema, nell'apposito campo "Offerta Economica" presente sulla piattaforma Sintel, la propria offerta economica, consistente nell'indicazione in cifre e in lettere del **RIBASSO PERCENTUALE UNICO**, offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Il ribasso offerto si intende al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Nella formulazione dell'offerta economica il concorrente dovrà tenere conto di tutti gli oneri previsti dal CSA;

- indicare, a Sistema, nell'apposito campo "*di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico*" i propri **COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA** afferenti all'esercizio dell'attività che verrà svolta con riferimento ai lavori posti a base di gara;
- indicare, nell'apposito campo "*di cui costi del personale*" i propri **COSTI DELLA MANODOPERA** con riferimento ai lavori posti a base di gara.

4. VALORE COMPLESSIVO DEI COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO Dopo aver inserito la propria offerta economica come sopra indicato, è necessario inserire nel campo il “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso offerto” nel campo “costi della sicurezza derivante da interferenza” il valore individuato dalla stazione appaltante, pari ad €. 44.068,65.

NB) Gli oneri della sicurezza in oggetto sono quelli quantificati dalla Stazione Appaltante e non coincidono con gli “*Oneri Aziendali della sicurezza*” afferenti ai costi aziendali della sicurezza a carico dell’operatore economico, da indicare da parte dei concorrenti (attraverso la compilazione dell’apposito campo indicato alla precedente lett. b) in sede di presentazione dell’offerta economica.

5. Inserire nella busta telematica messa a disposizione la Marca da bollo

L’operatore economico deve assolvere all’obbligo dell’imposta di bollo di €. 16,00, relativo all’Offerta economica nel modo che segue :

1) L’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da €. 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che contenga la denominazione della procedura, nonché i riferimenti dell’operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L’operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio.

2) ***In alternativa***, l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la ricevuta di pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo digitale”.

(*) *Nota: Ai sensi d egli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972 , n. 642, l’offerta non in regola con l’imposta di bollo sarà inviata alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.*

In caso di offerte valide uguali, si procederà per l’aggiudicazione, nei modi stabiliti dall’art. 77 del R.D. n. 827 del 23/05/1924.

19. RIEPILOGO DELL’OFFERTA (STEP 4) E INVIO OFFERTA (STEP 5)

Al quarto *step* del percorso guidato “*Invia offerta*”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “*Documento d’offerta*” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli *step* precedenti. Tale Documento dovrà essere scaricato dall’operatore economico sul proprio terminale e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o da altra persona dotata dei poteri di firma.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del “*Documento d’offerta*” debitamente firmato digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) secondo le modalità illustrate nella seguente Tabella.

Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del “Documento d'offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello *step 4* del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Manuale di supporto all'utilizzo di Sintel per operatori economici – Partecipazione alle gare”.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare il documento con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma)
R.T.I. costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, c.1, lett. e), D.Lgs. 50/2016)	Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento/consorzio.
R.T.I. costituito Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, c. 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016)	Allegare un unico documento, con la firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) della mandataria del raggruppamento o del consorzio.
Consorzio (art. 45, c. 1, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016)	Allegare un unico documento, con la firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo.
Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete	Allegare il documento con firma digitale del/i legale/i rappresentante/i (o persona/e munita/e di comprovati poteri di firma) secondo le indicazioni contenute al paragrafo 16.1)

Al quinto *step* del percorso guidato “Invia offerta” l'operatore economico ha la possibilità di visualizzare il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato e procedere quindi all'invio dell'offerta, deve cliccare l'apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili.

ATTENZIONE:

VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA.

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo *step 5* del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare la documentazione prodotta nonché il valore dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d'offerta”.

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa ed economica).

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE ECONOMICO OFFERTO RISULTANTE DAL DOCUMENTO DI OFFERTA GENERATO DAL SISTEMA

Poiché nei documenti di offerta, generati dal sistema e sottoscritti dai concorrenti, il ribasso percentuale offerto viene applicato erroneamente anche agli oneri della sicurezza, si procederà, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. a rideterminare il valore economico offerto, applicando il ribasso solo all'importo a base d'asta al netto degli oneri della sicurezza (euro 1.658.271,61) e sommando all'importo rideterminato gli oneri per la sicurezza senza applicare a quest'ultimi il ribasso offerto.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del "*minor prezzo*", inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Qualora il numero delle offerte fosse almeno pari a 10, si procederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c.8 del Codice.

Poiché le funzionalità del sistema Sintel sono conformi al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel testo antecedente all'entrata in vigore del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 sono in corso gli adeguamenti della piattaforma SINTEL necessari a seguito dell'entrata in vigore del citato dl 32/2019.

Al momento dell'apertura delle offerte l'Amministrazione verificherà che l'utilizzo delle singole funzionalità di SINTEL sia conforme al D.L. n. 32/2019 citato e procederà off-line in caso di non conformità altrimenti l'individuazione delle offerte anomale avverrà tramite la funzionalità "Gestione offerte anomale" presente nella piattaforma Sintel secondo quanto specificato al successivo punto 19.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED OFFERTA ECONOMICA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

In considerazione del fatto che la Piattaforma SinTel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima, l'apertura delle "buste telematiche" contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica nonché il download della relativa documentazione avverrà in sedute riservate, anche ad opera del personale dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali.

Previa comunicazione della data di svolgimento tramite la sezione "Comunicazioni Procedura", il Seggio di Gara costituito dal RUP o da un suo delegato e da due testimoni, all'uopo nominato, procederà:

1. alla verifica della ricezione dell'offerta tempestivamente presentata;
2. all'apertura della "busta telematica" contenente la Documentazione amministrativa;
3. ad ammettere al prosieguo della gara il concorrente che abbia prodotto la completa e regolare documentazione prevista dal presente Disciplinare di gara, fermi restando i casi di ammissione con riserva dei concorrenti rispetto ai quali si renda necessaria un'ulteriore attività di verifica della documentazione amministrativa presentata, anche mediante richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, per il tramite del c.d. soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., formalizzando l'esito di tale verifica attraverso apposita comunicazione che verrà inviata via PEC a tutte le Ditte concorrenti.

Delle operazioni suddette il Seggio di gara redigerà apposito Verbale che verrà inviato al concorrente tramite l'area "Comunicazioni procedura". La comunicazione tramite l'area "Comunicazioni procedura" è valida agli effetti di cui all'art. 29 comma 2 e all'art. 76 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. Il Verbale stesso sarà pubblicato anche sul profilo del committente.

Successivamente il Seggio di Gara procederà:

all'apertura delle "BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA" e a formulare la proposta di aggiudicazione.

Delle operazioni suddette il Seggio di Gara, redigerà apposito Verbale che verrà inviato al concorrente tramite l'area "Comunicazioni procedura". La comunicazione tramite l'area "Comunicazioni procedura" è valida agli effetti di cui all'art. 76 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Con riferimento, all'esito delle predette operazioni, il Sistema consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte in ragione del punteggio attribuito a ciascun concorrente.

Attraverso il Sistema, inoltre è data evidenza della soglia di anomalia per l'individuazione di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

22. CALCOLO E VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Nel caso che il numero delle offerte sia almeno pari a 10,

1. Qualora le funzionalità del sistema Sintel non siano conformi alle modifiche apportate all'art. 97, comma 2, dal D.L. n. 32/2019:

Il soggetto deputato all'espletamento della gara all'apertura della fase di valutazione verificherà il numero delle offerte ammesse e individuerà il metodo che verrà adottato per il calcolo della soglia di anomalia, tra i due previsti al comma 2 dell'art. 97 del Codice, così come modificato dal D.L. n. 32/2019.

La verifica sarà effettuata prima dell'apertura della busta economica dove sarà possibile determinare il numero delle offerte ammesse.

Una volta aperte le offerte economiche effettuerà off line al controllo delle offerte che possono risultare anomale e provvederà ad escluderle.

2. Qualora le singole funzionalità di SINTEL siano conformi al D.L. n. 32/2019:

Una volta aperte le offerte economiche la piattaforma effettuerà, in maniera automatica un controllo relativamente le offerte che possono risultare anomale ed eseguirà automaticamente il metodo di calcolo previsto dalla normativa.

Nel caso che il numero delle offerte sia almeno pari a 10 le offerte calcolate come anomale non saranno escluse automaticamente da Sintel ma vi provvederà il Soggetto deputato all'espletamento della gara.

Se le offerte pervenute siano inferiori a 10, si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

Per le suddette operazioni il RUP si avvale dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il Soggetto deputato all'espletamento della gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 84 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Le spese relative alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'ammontare delle spese di pubblicazione è stato stimato in €. 1.500,00, la stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario le modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Venezia – Cannaregio, 2277, 30121 Venezia VE, entro il termine di 30 gg. decorrenti:

- per quanto attiene il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80;
- per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dalla relativa ricezione;
- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – DIRITTO DI ACCESSO

L'accesso agli atti da parte delle ditte concorrenti e degli altri operatori economici che ne motivino gli interessi sono regolate dalla L. 241/1990, dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dal

regolamento dell'Azienda U.I.s.s. n. 4, consultabile sul sito internet istituzionale, nella sezione "I regolamenti dell'Azienda U.I.s.s. n. 4", ove è reperibile anche il relativo modulo di richiesta.

Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 "Informativa" del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si precisa che i dati personali forniti dalle ditte saranno trattati dalla stazione appaltante per le sole finalità connesse all'espletamento della gara e per l'eventuale e successiva stipula dei contratti. Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza, nel pieno rispetto del summenzionato decreto e dei relativi obblighi di riservatezza. Si precisa, inoltre, che l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura di gara. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto. Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda U.I.s.s. n. 4 "Veneto Orientale", nella persona del suo Legale Rappresentante.

26. Allegati

Sono allegati, al presente disciplinare di gara, quali parti integranti e contestuali, i seguenti documenti:

Allegato 1 - Domanda di partecipazione,

Allegato 2 - Dichiarazione Integrativa DGUE,

Allegato 3 – Elenco elaborati progettuali,

Allegato 4 – Dichiarazione di presa visione dei luoghi.